

## REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI

### **Art. 1**

E' istituito nel Comune di Castelnuovo Berardenga il Comitato permanente per i Gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promosse dal Comune di Castelnuovo Berardenga con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e ad una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle comunità territoriali attraverso i consigli di zona, le associazioni, gli organismi ed i gruppi sociali che operano nel Comune.

### **Art. 2**

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa da utilizzarsi, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 7 e, se necessario, di specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale, per appoggiare iniziative meritevoli di supporto.

Il Comitato ricerca, in modo autonomo rispetto all'Amministrazione, le forme più idonee di finanziamento per le proprie attività, in primo luogo attivando gli strumenti disponibili tramite l'A.I.C.C.R.E.

### **Art. 3**

L'Amministrazione Comunale è responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo in materia di gemellaggi.

Nell'esercizio delle sue attività il Comitato gemellaggi terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale e curerà la diffusione di una conoscenza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

### **Art. 4**

Il comitato è composto da:

1. il sindaco od un suo delegato;
2. un consigliere Comunale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare;
3. i presidenti dei Consigli di zona o loro delegati;
4. il preside della Scuola Media del capoluogo;
5. rappresentanti delle associazioni giovanili;
6. rappresentanti delle scuole elementari del comune;
7. rappresentanti delle associazioni culturali, sportive, sociali e religiose operanti nel territorio, scelti in modo da rappresentare la pluralità di interessi presenti nell'interno del territorio del Comune;
8. rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della stampa locale.

I componenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 cooperano con il Consiglio Comunale nella ricerca degli elementi più idonei a rappresentare la popolazione del Comune.

Tutti i componenti sono nominati con delibera del Consiglio Comunale e restano in carica, per un massimo di cinque anni, fino ad una nuova delibera del Consiglio Comunale.

Le componenti rappresentanti il Consiglio Comunale ed i Consigli di zona restano in carica fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Comunale.

Nelle more delle nuove nomine il Comitato prosegue la sua attività ordinaria nell'ambito del programma approvato ai sensi del successivo articolo 7.

#### **Art. 5**

Il comitato provvede ad eleggere fra i suoi componenti a maggioranza assoluta il Presidente, il Vicepresidente ed una Giunta Esecutiva.

Il presidente, od in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta a tutti gli effetti il Comitato e presiede la Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva è composta complessivamente da cinque membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, i quali assicurano pertanto la necessaria coerenza tra gli indirizzi espressi dal Comitato stesso e l'azione della Giunta.

Nella Giunta deve essere presente almeno un membro espressione del Consiglio Comunale.

La giunta esecutiva dura in carica lo stesso tempo del Comitato di cui è l'espressione.

#### **Art. 6**

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avviene:

1. per dimissioni;
2. per prolungata assenza dalle riunioni, in modo tale da pregiudicare l'apporto della componente rappresentata in seno al comitato;
3. per la richiesta dei due terzi dei componenti del Comitato;
4. per decisione del Consiglio Comunale.

Nei casi sub. 1, 2, e 3 le delibere devono essere prontamente rimesse al Consiglio Comunale, che deve provvedere alla sostituzione del membro, scegliendo all'interno della categoria rappresentata dal componente decaduto. Nel caso sub. 4 la delibera del Consiglio Comunale deve contenere anche la scelta del sostituto e deve essere prontamente trasmessa al Presidente del Comitato ed alla Giunta Esecutiva.

Le dimissioni di uno dei componenti di cui al precedente articolo 5 comporta la necessità di riunire, successivamente alla nomina da parte del Consiglio Comunale, il Comitato per il rinnovo della carica vacante.

#### **Art. 7**

L'assemblea plenaria del Comitato, di cui all'articolo 4, si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria:

- Entro il 30 novembre, per proporre al Consiglio Comunale il programma relativo all'anno successivo. Il programma, approvato dal Consiglio Comunale, regola l'attività del Comitato per l'anno cui si riferisce;

- Entro il 15 giugno, per verificare le attività relative alle iniziative di cui al punto precedente.

L'assemblea si riunisce, in ogni caso, su iniziativa:

- del Presidente o del Vicepresidente;
- di cinque componenti;
- del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora l'Amministrazione ritenga utile sottoporre all'analisi del Comitato stesso qualsiasi argomento in materia del Gemellaggio.

#### **Art. 8**

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli stessi.

La funzione di segreteria del Comitato è svolta da un dipendente comunale individuato dall'Amministrazione.

Il segretario è tenuto a redigere un verbale delle riunioni, che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e conservato in un apposito inserto.

#### **Art. 9**

La Giunta esecutiva, di cui all'articolo 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea, approvati ai sensi dell'articolo 7.

La Giunta si riunisce su iniziativa:

- del Presidente o del Vicepresidente;
- di almeno due componenti.

#### **Art. 10**

La Giunta è validamente riunita con la presenza di almeno tre componenti. E' comunque indispensabile la presenza del Presidente e del Vicepresidente.

La funzione di segreteria della Giunta è svolta dal dipendente comunale individuato dalla Amministrazione. Colui che presiede la riunione decide i casi in cui richiedere l'attivazione della funzione di segreteria.

Il segretario è tenuto a redigere un verbale delle riunioni, che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e conservato in un apposito inserto.

#### **Art. 11**

Le convocazioni dell'Assemblea e della giunta esecutiva, con ordine del giorno, devono essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione, salvo diverso accordo tra i componenti. In questo caso la forma ed i termini sono quelli concordati.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

#### **Art. 12**

Il Comitato e la Giunta si riuniscono nei locali di volta in volta resi disponibili dall'Amministrazione e dalle componenti presenti negli organismi citati (Consigli di Zona, associazioni, ecc.). La sede delle riunioni è scelta in relazione alla disponibilità di idonee

strutture ed alla provenienza territoriale dei convocati.

**Art. 13**

Tutti i beni nella disponibilità del Comitato, in caso di scioglimento dello stesso, sono trasferiti all'Amministrazione Comunale.

**Norma Transitoria**

Il Comitato, nella prima fase organizzativa che si intende esaurita entro tre mesi dall'esecutività della delibera approvante il presente statuto, è operativo con la sola presenza dei componenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 citati all'art. 4. Il compito principale in questa fase è quello di predisporre un elenco di cittadini, redatto secondo le indicazioni fornite dallo stesso art. 4, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine di completare le nomine.